

Circolare informativa n. 1/2013

**Oggetto: Aumento aliquota Iva ordinaria.**

Gentile cliente,

a causa del mancato ulteriore rinvio dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'Iva e per effetto dell'art.11, co.1, lett. a), D.L. n.76/13 dal 1° ottobre 2013, scatta l'aumento dell'aliquota ordinaria **dal 21% al 22%**. Rimangono, invece, invariate le aliquote ridotte del 4% e del 10%.

La nuova aliquota del 22% dovrà essere applicata quindi alle operazioni “effettuate” a partire dal **1° ottobre 2013**.

Per individuare correttamente il momento di effettuazione delle operazioni (c.d. “momento impositivo”) occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nell’art.6 del DPR n.633/72, che prevedono criteri generali e regole comuni, sia per quanto riguarda le cessioni di beni che le prestazioni di servizi.

Di seguito si riportano per comodità i criteri generali cui rifarsi nei casi di cessione di beni e prestazioni di servizi.

**Criteri generali per le cessioni di beni**

Le cessioni di beni si considerano effettuate:

- nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili;
- nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili.

Per le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi della proprietà si producono posteriormente, si considerano effettuate:

- nel momento in cui si producono tali effetti;
- per i beni mobili, se non interviene l’effetto traslativo, comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Fanno eccezione le seguenti operazioni:

- vendite con riserva di proprietà;
- locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti;

per le quali vale la regola generale (e cioè quella della stipula, consegna o spedizione del bene).

Vi sono, infine, dei casi particolari che vengono di seguito riepilogati in forma schematica.

Casi particolari	Momento impositivo
<b>ATTO PUBBLICA AUTORITÀ</b> Cessioni di beni mobili o immobili conseguenti ad un atto della pubblica autorità (espropriazione, decreto di esecuzione, ecc.)	<b>PAGAMENTO CORRISPETTIVO</b>
<b>SOMMINISTRAZIONE</b> Cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione	<b>PAGAMENTO CORRISPETTIVO</b>
<b>COMMISSIONARIO</b> Passaggi da commissionario al terzo (per la vendita) Passaggio dal terzo al committente (per l’acquisto)	<b>CONSEGNA</b>

AUTOCONSUMO ESTERNO Destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore o per finalità estranee all'esercizio dell'impresa	PRELIEVO DEI BENI
CONTRATTI ESTIMATORI Cessioni di beni inerenti a contratti estimatori	RIVENDITA A TERZI
COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ DIVISA Assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci	ROGITO

### **Criteri generali per le prestazioni di servizi**

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate:

- all'atto del pagamento del corrispettivo.

Le prestazioni "gratuite", invece, si considerano effettuate:

- al momento in cui sono rese;
- se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

Con riferimento ad operazioni che frequentemente ricorrono nella pratica di molte imprese, va ricordato che la cessione di un bene o di un'opera relativa all'esecuzione di un contratto di appalto, segue le regole delle prestazioni di servizi, al contrario delle cessioni di beni con posa in opera che seguono quelle delle cessioni di beni.

Tale distinzione – non immediata in assenza di contratto scritto e spesso oggetto di contestazione da parte degli Uffici – dovrà essere attentamente valutata al fine di individuare correttamente il momento di effettuazione dell'operazione e di conseguenza l'applicazione dell'aliquota Iva corretta.

### **Regole comuni alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi**

Se prima del verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi venga:

- emessa fattura o
- sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo (caso tipico, gli acconti);

l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

**Si segnala, quindi, che comportamenti "volontari" come l'anticipata emissione della fattura o il pagamento anticipato di somme, effettuati prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione, consentono di applicare per tali importi la precedente aliquota del 21%.**

### **Le note di variazione**

Le note di variazione emesse dopo la data del 1° ottobre devono riportare la precedente aliquota ordinaria del 21% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all'operazione originaria, è stata emessa prima della entrata in vigore della modifica.

### **Commercianti al minuto**

I soggetti che certificano le operazioni con scontrino o ricevuta fiscale dovranno solo fare attenzione ad adattare i registratori di cassa, ove utilizzati, affinché sia effettuato correttamente lo scorporo dell'imposta.

Coloro che applicano la ventilazione, non dovrebbero avere delle difficoltà operative, in quanto il riparto con l'aliquota del 22% si presenterà solo a decorrere dal successivo mese di ottobre, quando vi saranno acquisti con aliquota al 22%.

### **Sanzioni in caso di errori**

Nessuna sanzione verrà applicata nel caso di eventuali errori nelle fatture e negli scontrini; un comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 30/9/13 ha chiarito che: "...qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art.26, co.1, del DPR n.633/72). La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata nei termini indicati...".

I termini per il versamento del maggiore tributo sono i seguenti:

regolarizzazione liquidazioni di ottobre e novembre per i contribuenti mensili	➔	27 dicembre 2013
regolarizzazione liquidazione di dicembre per i contribuenti mensili	➔	16 marzo 2014
regolarizzazione liquidazione del quarto trimestre per i contribuenti trimestrali	➔	16 marzo 2014

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

**SERAFINELLI BANNETTA  
E ASSOCIATI**